



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 199 DEL 02/12/2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie da cui risulta la necessità di approvare le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025" e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n..... del avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che:

- sulla proposta è **stato acquisito** il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

D E L I B E R A

1) di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede che si intende qui richiamata ed approvata;

2) di stabilire le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Tipologia d'immobile	Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,60% detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3- <i>bis</i> , del D.L. n. 557/1993	0,00%
Terreni agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	1,00%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	0,90%
Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica)	0,76% detrazione € 200,00
Altri immobili	1,06%

3) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU è considerata abitazione principale, come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) di stabilire che l'applicazione dell'aliquota del 0,90% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU. Restano valide, a tal fine, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU, in quanto compatibili. In assenza di dichiarazione verrà applicata l'aliquota prevista per la fattispecie "Altri immobili";

7) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

8) di trasmettere il prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

9) di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto delle aliquote IMU all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale Classifica 4.3; Fascicolo N.2002/2024

con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 26/06/2020;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 14 dicembre 2024, avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, i cui contenuti e richiami devono intendersi qui di seguito integralmente riportati;

Ritenuto, pertanto, opportuno deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”, mantenendo le stesse aliquote stabilite per l'anno 2024:

Tipologia d'immobile	Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,60% detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993	0,00%
Terreni agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	1,00%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	0,90%
Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica)	0,76% detrazione € 200,00
Altri immobili	1,06%

CONSIDERATO che l'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 741, lettera c), della Legge n. 160/2019, assimila all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede che si intende qui richiamata ed approvata;

2) di stabilire le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Tipologia d'immobile	Aliquota
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,60% detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3- <i>bis</i> , del D.L. n. 557/1993	0,00%
Terreni agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	1,00%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	0,90%
Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica)	0,76% detrazione € 200,00
Altri immobili	1,06%

3) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU è considerata abitazione principale, come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) di stabilire che l'applicazione dell'aliquota del 0,90% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU. Restano valide, a tal fine, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU, in quanto compatibili. In assenza di dichiarazione verrà applicata l'aliquota prevista per la fattispecie "Altri immobili";

7) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

8) di trasmettere il prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

9) di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote in oggetto saranno applicabili già a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il Responsabile

Paola Piccioni

(Atto firmato digitalmente)